

- Allegato "B" al numero 19522 di raccolta.

- STATUTO -

- della società consortile a responsabilità limitata "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - società consortile a responsabilità limitata". -

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e 2615 ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - società consortile a responsabilità limitata".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Bracigliano (provincia di Salerno) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro della Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2.2 Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie all'interno del sistema territoriale di sviluppo delle Comunità della Valle dell'Irno e Cavesi.

2.3 L'Organo amministrativo potrà istituire succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, sempre all'interno del sistema territoriale di sviluppo delle Comunità della Valle dell'Irno e Cavesi, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Con analoga deliberazione potrà essere sciolta anticipatamente.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha come scopo principale la promozione dello sviluppo locale e costiero e non ha scopo di lucro, secondo quanto meglio in appresso precisato.

4.2 Per sviluppo locale si intendono tutte le attività riferite alla pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione di azioni particolarmente mirate alla risoluzione dei problemi legati ai territori rurali e costieri, in cui sono prevalentemente presenti i fattori derivanti dalla limitata diffusione delle nuove tecnologie, dal prevalente invecchiamento della popolazione e dal diffuso esodo rurale. Con lo sviluppo locale si ha l'intento di potenziare la crescita dell'economia rurale attraverso la creazione e la gestione di un sistema di incentivi alle nuove attività, quali fonti di nuova occupazione per la crescita economica e sociale, coinvolgendo necessariamente con decisiva forza i protagonisti locali, sulla base degli Orientamenti Strategici Comunitari, del Piano Strategico Nazionale, del Programma di Sviluppo Rurale e del Documento Strategico di Programma della Regione

Campania e di altre pianificazioni e programmazioni ad essi connessi.

4.3 In particolare, la società è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e recepito dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020.

Pertanto, la società è il soggetto responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (in sigla SSL) nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti. La società, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente, nonché delle disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione delle SSL.

4.4 La società ha per oggetto:

- il coordinamento, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e GAL nell'ambito della programmazione comunitaria tra cui il PSR 2014 - 2020 - Leader nell'ambito del territorio di riferimento;

- la promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche mediante l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo;

- la individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo socio-economico dell'area di riferimento, anche come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell'area.

La società si impegna a realizzare le attività tutte per garantire il perseguimento dello scopo di:

- individuare e attuare strategie territoriali di sviluppo locale e costiero integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscano alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- partecipare, direttamente e indirettamente, a programmi, progetti ed iniziative comunitarie, in armonia con le relative iniziative regionali e nazionali inerenti lo sviluppo locale e costiero;

- gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione di programmi, progetti ed iniziative;

- proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche e interventi tendenti ad incentivare e promuovere le attività primarie, i servizi e lo sviluppo agro-ittico e turistico;

- proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di

sviluppo eco-sostenibile, nell'ottica di economia circolare e blue economy;

- proporre e gestire studi, ricerche e progetti per contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta territoriale ed alimentare, nelle aree di riferimento;

- promuovere la ricerca e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, nonché sostenere e incentivare la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

- sostenere e promuovere le relazioni, il partenariato e la costituzione di reti scientifiche con le associazioni professionali, Enti pubblici e privati, Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati;

- svolgere l'attività di sostegno, di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo socio economico mediante: la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità di riferimento nei settori del turismo rurale e costiero in chiave sostenibile; lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti; la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, silvicole, ittiche locali, delle produzioni dell'artigianato, della piccola e media impresa e dei servizi zonali;

- incentivare la cooperazione, gli scambi e la diffusione delle esperienze e del know - how delle piccole e medie imprese locali attraverso iniziative transregionali e transnazionali, per l'attivazione di partenariati di natura produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;

- promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche, promuovendo in maniera capillare la conoscenza dei benefici della dieta mediterranea;

- promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, e favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

- promuovere l'insediamento delle attività produttive, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, l'organizzazione di spazi pubblici o parcheggi, nonché la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrutturali;

- promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali, favorendo iniziative di recupero e di sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nell'area di competenza;

- promuovere attività, progetti, eventi in collaborazione con

Enti, Associazioni, Organismi pubblici e privati, nonché con Gruppi di Azione Locale nell'ambito rurale, ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 60-63 del Reg. (UE) 508/2014 con lo scopo di creare sinergia tra operatori economici degli stessi territori;

- promuovere iniziative trasversali e integrate per lo sviluppo dei sistemi di qualità e di eccellenza delle imprese agricole, ittiche, artigiane, manifatturiere e dell'intero indotto turistico dell'area di riferimento;

- promuovere la formazione professionale, finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità, e, comunque, tutte le attività formative di riqualificazione o di prima qualificazione per contribuire alla soluzione di problemi occupazionali delle imprese e della comunità del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, tenuti da esperti in collaborazione con Enti Locali, associazioni di categorie, con l'intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati;

- promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare l'incontro tra le realtà produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cerca di nuovo lavoro (incontri, seminari, creazioni di banche dati, ecc.);

- promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, efficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre attività finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

- innovare la comunicazione per creare reti locali, nazionali ed europee per la trasmissione di informazioni, la creazione di partenariati, l'attivazione di scambi economici e culturali tra gli stakeholder sia pubblici che privati e sia con operatori nazionali ed esteri;

- realizzare attività di animazione e comunicazione che possano garantire l'inclusione sociale e che consentano un'adeguata accelerazione al processo di integrazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali;

- collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di intesa con Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento;

- attivare un sistema di monitoraggio statistico per disporre di dati a supporto di valutazioni strategiche e progettuali a servizio degli stakeholder del GAL;

- assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le bellezze ambientali, paesaggistiche, paesistiche, costie-

re e storico - culturali del territorio.

4.5 Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la stipula di mutui e finanziamenti e la prestazione di garanzie reali e non reali, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie ed erogate da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

Articolo 5 - capitale

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 126.500,00 (euro centoventiseimilacinquecento).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2481-ter c.c., al fine di consentire l'ingresso di nuovi soci in attuazione dello scopo consortile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.2. I soci potranno effettuare versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3. Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile la società può emettere titoli di debito.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

I versamenti delle quote di nuove emissioni saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà un interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2466 del cod.civ.

La società non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 6 - Qualità di socio

6.1. La società si caratterizza per la presenza convenzionale di due categorie di soci:

- la categoria "A" comprende esclusivamente e necessariamente Enti pubblici locali, e società a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici locali, e deve necessariamente rappresentare la minoranza del capitale sociale, per una percentuale massima del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

- la categoria "B" comprende esclusivamente e necessariamente soggetti privati, rappresentanti di imprese e di organismi

portatori di interessi collettivi diffusi, secondo quanto in appresso precisato e deve necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale minima del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

6.2. Ogni socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non può detenere più di un quinto del capitale sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote di categoria A e quelle di categoria B.

6.4. Possono assumere la qualità di soci:

- soggetti privati, rappresentanti di imprese e di organismi portatori di interessi collettivi diffusi, i quali hanno sede e/o svolgano attività nei Sistemi Territoriali di riferimento;

- le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, purchè operanti nei Territori di riferimento;

- i Comuni dei Territori di riferimento, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano analoghi o affini allo scopo societario, gli Istituti Creditizi operanti nei Territori di riferimento, le aziende per la promozione turistica, le Comunità Montane del Territorio di riferimento, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado. Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e, ove necessario munita della delibera dell'organo competente a decidere sulla partecipazione alla società, deve contenere l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea, provvedendo se necessario mediante contestuale aumento del capitale sociale da attuarsi in misura tale da non superare i predetti limiti di proporzione tra le categorie di soci nonchè il limite massimo di possesso di capitale del 20% e comunque in maniera tale da non stravolgerne la struttura.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal certificato del competente Registro delle Imprese.

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti delle società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 7 - Domiciliazione

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili solo a favore di soggetti che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio e in ogni caso nel rispetto delle percentuali delle quote stabilite per ciascuna categoria e della percentuale massima consentita di detenzione del capitale sociale.

8.2 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

8.4 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.5 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.6 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea alle pubblicità previste dalla Legge, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

8.7 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente

rente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 50 (cinquanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del precedente articolo.

8.8 In nessun caso potranno essere superati i limiti di partecipazione come innanzi precisati.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Articolo 9 - Morte del socio

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte solo ai consanguinei, ascendenti o discendenti, sempre nel rispetto dei limiti di categoria e di partecipazione come innanzi precisati. Gli altri eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite al successivo articolo.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il socio, trascorsi cinque anni dalla costituzione della società, potrà recedere dalla stessa, con comunicazione da inviare al Consiglio di amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La cessazione della qualità di socio e la irrevocabilità della dichiarazione si verificano dal ricevimento della comunicazione da parte della società, conservato in ogni caso il diritto a percepire il valore di liquidazione e ferme le obbligazioni in essere al momento del recesso.

10.2 Il recesso del socio avviene con le modalità e le limitazioni stabilite dall'art.2473 cod.civ.

Articolo 11 - Esclusione

11.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art.12 - Finanziamento delle attività

12.1 La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a) le risorse finanziarie da acquisire per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (in sigla SSL);
- b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
- d) le disponibilità finanziarie disponibili attraverso strumenti di programmazione successivi
- e) proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

Articolo 13 - Amministratori

13.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette oppure nove membri.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 14 - Durata della carica

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applicano gli articoli 2385 e 2386 cod.civ.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità:

- nel caso che siano nominati sette componenti, numero tre consiglieri sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria A), mentre numero quattro consiglieri, sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria B), scelti soltanto tra i portatori di interessi collettivi;

- nel caso che siano nominati nove componenti, numero quattro consiglieri sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria A), mentre numero cinque consiglieri, sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria B), scelti soltanto tra i portatori di interessi collettivi;

15.2 Tutti i consiglieri da eleggere o nominare devono essere in possesso di un elevato livello di esperienza o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale della Strategia di Sviluppo Locale.

15.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dai soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo ed è scelto tra i membri del Consiglio stesso.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.5 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese

con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

15.7 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16 - Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano il consiglio di amministrazione, il medesimo deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, **ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.**

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi e al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, **almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.** Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito del Territorio di riferimento.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri e sindaci o revisore unico se nominati, in carica.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo, sempre nell'ambito del Territorio di riferimento, il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, **si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;** le deliberazioni sono prese con la maggioranza asso-

luta dei voti dei presenti.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

A titolo esemplificativo, il Consiglio:

- elabora le strategie, e determina le modalità di intervento per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- delibera la convocazione dell'assemblea;
- predispone, se necessario, i regolamenti interni;
- decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie;
- vigila e sovrintende alla realizzazione nell'ambito dei programmi comunitari, delle singole misure;
- organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- predispone il SSL e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;
- predispone il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i programmi d'investimento;
- nomina i componenti del Gruppo di Lavoro Permanente.

Il Consiglio, e quanto segue ha sempre valore indicativo, ha la facoltà di:

- impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere, anche senza estinzione del credito garantito; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quindi qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indelegabili per legge.

17.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18 - Rappresentanza

18.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nell'ambito delle delega, se nominati.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli Amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea ne determina i criteri e le modalità.

19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20 - Organo di controllo

20.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art.2477 cod.civ.

20.2 L'organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale). Il componente o i componenti dell'organo di controllo possono essere anche società, purchè iscritte nel registro dei revisori legale dei conti.

20.3 L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

20.4 Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

20.5 Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

20.6 Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisore legale ad esso eventualmente affidata.

20.7 Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

Articolo 21 - Decisioni dei soci

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

21.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto ivi compreso la modifica del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- g. la decisione di richiedere finanziamenti in favore della società in tutte le forme e secondo qualsiasi modalità.

Articolo 22 - Diritto di voto

22.1 Hanno diritto intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante. I rappresentanti legali degli enti locali, però, possono delegare solo persona scelta fra gli Assessori e i Consiglieri dell'ente rappresentato.

22.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

22.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell' articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

23.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo ar-

titolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 28.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

23.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

23.4 Nel caso la consultazione scritta o il consenso espresso siano disciplinati separatamente dal diritto di voto si può ribadire che in caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

Articolo 24 - Assemblea

24.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo **21.2** lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

24.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del Territorio di riferimento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art.2478 bis cod.civ.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

24.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), (in quest'ultimo caso se contenente dispositivo dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

24.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 25 - Svolgimento dell'assemblea

25.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale) possono essere assunte per acclamazione - su proposta di chi presiede l'assemblea e se nessun socio si opponga. Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che costituiscono l'intero capitale sociale - con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

25.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nell'ambito del Territorio di riferimento, il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 24.4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 26 - Delege

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

26.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

26.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 27 - Verbale dell'assemblea

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

27.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Quorum costitutivi e deliberativi

28.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, nella quale metà sia rappresentato almeno un quarto del capitale di titolarità dei soci di categoria "A", e delibera a maggioranza assoluta.

28.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze di cui sopra.

28.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

28.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

28.5 Nei casi previsti dall'art.2479, secondo comma numeri 4) e 5), cod.civ., l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, nella quale metà sia rappresentato almeno un quarto del capitale di titolarità dei soci di categoria "A", e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Restano, inoltre, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 29 - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno utilizzati per il perseguimento delle finalità consorziali ed in nessun caso potranno essere ripartiti tra i soci.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo ammini-

strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

31.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 40 (quaranta giorni) dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

31.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

31.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

31.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

31.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

32.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 32 - Clausola finale

32.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Consorzi e società a responsabilità limitata e ove queste ultime non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.

- Fisciano, venticinque agosto duemilasedici.

- F.ti: Aurelio Tommasetti - Maria Giovanna Riitano - Luisa Genovese - Antonio Rescigno - Francesco Gismondi - Nunzio Senatore - Giuseppe Pisapia - Giorgio Marchese - Rosario Rago - Demetrio Cuzzola - Angelo D'Amato - Claudio Pisapia - Alfonso Marrazzo - Martuscelli Luca - De Leo Francesco - Domenico Sessa - Antonio Sica - Marialuisa Saviano - Giuseppina Colosimo - Aventino Mazzotti - Raffaele Angrisani - Grasso Mario

Tommaso - Agostino De Leo - Romeo Volpe - Palma Silvestri -
Ginfranco Valiante - Francesco Benincasa - Scafuri Salvatore
- Michelangelo Lurgi - Carmine Pecoraro - Antonio De Chiara -
Vincenzo Sessa - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è
conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,